



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.*

Proroga dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 27 del 15 Maggio 2020, emanata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale con applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che tale ordinanza prevede nei casi in cui i pubblici esercenti presentino domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già in concessione o per nuove occupazioni di suolo pubblico, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

A) L'occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:

- nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
- nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del locale;

Non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni che eccedono la misura del 10% le dimensioni assentite;

B) Il precedente punto A) si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione di Piazza delle Erbe, dei Frutti, dei Signori e Prato della Valle la cui estensione massima delle occupazioni, verrà approvata dal Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche, al fine di assicurarne la fruizione e la sicurezza pubblica, previa condivisione con la *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, competente alla concessione d'uso, ai sensi dell'art 106 del Codice dei Beni Culturali.

C) L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.

D) Potranno essere eccezionalmente concesse:

- occupazioni prospicienti l'attività anche fuori dalla zona a traffico limitato;
- occupazioni adiacenti o nei pressi dell'attività;
- occupazioni su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli.

Tali tipologie di occupazioni sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona;

E) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività. Resta invariata la procedura di regolarizzazione della posizione debitoria così come disciplinata dalla normativa di settore;

F) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del proprietario/amministratore di dette aree;

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da Covid 19 nel settore della ristorazione;

VISTE le ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n.46 del 13/10/2020, n.72 del 30/12/2021, n.15 del 30/03/2021 e n.24 del 22/06/2021 con le quali sono state prorogate le disposizioni della citata ordinanza;

RISCONTRATO che con D.L. 221 del 24 dicembre 2021 in considerazione del rischio sanitario, connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid 19, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva ha prorogato le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022 e che pertanto, sono prorogate fino a tale data, tra altre le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

VALUTATA, pertanto, la necessità di continuare a favorire l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio sia dai rischi professionali;

VALUTATO inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario mantenere per gli esercenti almeno fino al periodo di gratuità dell'occupazione, la possibilità di richiedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che risultano ancora sussistenti le ragioni straordinarie e d'emergenza che hanno motivato l'adozione delle Ordinanze Sindacali sopra elencate e che il conseguente rilascio, in via temporanea e straordinaria, di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico e di ampliamento di quelle già rilasciate in favore delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è risultato uno strumento efficace sia per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, sia per sostenere le attività economiche interessate.

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la deroga di alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse, garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;

RITENUTO inoltre di prorogare l'efficacia delle concessioni di suolo pubblico in scadenza il 31/12/2021 incluse quelle di cui è stato chiesto l'ampliamento in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020, n. 72 del 30/12/2020, n.15 del 30/03/2021 e n.24 del 22/06/2021;

PRECISATO che il concessionario è comunque tenuto al pagamento della TARI per tutto il periodo di validità della concessione ad esclusione della parte concessa come ampliamento trattandosi di misura finalizzata al

contenimento del contagio. Per le nuove occupazioni, concesse sulla base delle ordinanze sindacali collegate all'emergenza sanitaria, il concessionario è comunque tenuto al pagamento della TARI per una quota di 2/3 della superficie concessa;

RICHIAMATO l'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, e Comune di Padova per le finalità di cui all'art.52, comma 1 ter del D.Lgs. 42/2004 denominato "Occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del comune di Padova, ai fini della tutela del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 10 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 42/2004";

EVIDENZIATO che, in occasione della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, e Comune di Padova con apposito verbale prot. 184600 del 13 maggio 2020 è stato convenuto che, in ragione della particolare situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e alle conseguenti prescrizioni previste per il suo contenimento, l'applicazione dei criteri definiti all'art.3, comma 2, lettera b), del relativo allegato tecnico, in merito alle dimensioni delle occupazioni, è stata differita al 31/12/2020 e che, con successiva nota dello stesso ente ministeriale acquisita al prot. 525736 del 23/12/2020, tale termine è stato differito al 30/04/2021;

CONSIDERATO che, a seguito di successiva analisi congiunta della normativa nazionale adottata a seguito dell'emergenza pandemica, si è rilevata una difficoltà nell'applicazione dei criteri generali di tutela definiti con l'accordo in oggetto dal momento che le concessioni rilasciate in base alla suddetta normativa prevedono un iter semplificato e tempi procedurali e di efficacia brevissimi;

RILEVATA la vigenza dell'art.106, comma 2-bis del Codice dei Beni Culturali, si è ritenuto pertanto opportuno sospendere parzialmente l'applicazione dei criteri specifici individuabili nella parte tecnica dell'accordo, mantenendo la parte procedurale che comunque garantisce la snellezza e celerità delle procedure;

POSTO pertanto che con nota di questo Comune prot.583692 del 22/12/2021 e nota di riscontro del citato Ente Ministeriale acquisita al prot.594314 del 28/12/2021 è stato confermato che entrambi gli Enti continueranno a collaborare nella valutazione delle domande di concessione di suolo pubblico avanzate sulla base della normativa emergenziale (c.d. concessioni Covid) ai fini del rilascio, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione ai sensi dell'art.106 comma 2-bis del Codice e della normativa emergenziale per quelle compatibili con il generale decoro e valore culturale della zona del centro storico;

CONFERMATO che la Soprintendenza provvederà alla valutazione e autorizzazione delle domande di concessione di suolo pubblico avanzate da soggetti che non intendano avvalersi delle procedure semplificate di cui sopra, nonché delle c.d. concessioni Covid e ordinarie relative a Piazza dei Signori, Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e Prato della Valle;

RITENUTO opportuno precisare che, in base al vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui più ditte richiedano una stessa area pubblica, l'Amministrazione comunale può determinare il contenuto del provvedimento finale previ accordi con gli interessati o comunque comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto dei seguenti criteri: vicinanza degli esercizi rispetto all'area richiesta, precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale nonché di ogni altro elemento ritenuto utile (es. evitare confusione nella clientela).

PRECISATO altresì che sul piano rialzato di Piazze Erbe, Frutti e Signori possono essere autorizzate, previa valutazione della competente Soprintendenza, solo occupazioni riferite ad attività che insistono sulla piazza, incluse le attività del Sotto Salone, o ampliamenti delle superfici già concesse sulla piazza;

SOTTOLINEATO comunque che, ai sensi dell'art. 13 comma 13, del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico;

SOTTOLINEATO inoltre che, nel caso di violazioni inerenti l'occupazione, si applica il regime sanzionatorio previsto dal vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

PRECISATO che le aree oggetto di concessione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti nel provvedimento rilasciato dal competente settore;

EVIDENZIATO che la concessione all'utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico ai sensi del presente provvedimento, nel caso di mancata proroga, decade automaticamente allo scadere del termine del 31/03/2022 senza dar luogo a future pretese di alcun genere né a richieste di indennizzo;

INFORMATE nel merito le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il vigente Regolamento per l'Arredo urbano e il decoro della città di Padova;

FATTO salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa emergenziale per l'apertura delle attività in oggetto;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- L'osservanza delle disposizioni indicate in premessa
- La proroga al 31/03/2022 delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 attinenti ai criteri per il rilascio o l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già prorogate fino al 31/12/2020 con ordinanza sindacale n.46 del 13/10/2020, fino al 31/03/2021 con ordinanza sindacale n. 72 del 30/12/2020, fino al 30/06/2021 con ordinanza sindacale n.15 del 30/03/2021 e fino al 31/12/2021 con ordinanza sindacale n.24 del 22/06/2021
- La proroga fino al 31/03/2022 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/12/2021 rilasciate in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020, n. 72 del 30/12/2020, n.15 del 30/03/2021 e n.24 del 22/06/2021
- La proroga fino al 31/03/2022 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/12/2021, incluse quelle di cui è stato chiesto l'ampliamento in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020, n. 72 del 30/12/2020, n.15 del 30/03/2021 e n.24 del 22/06/2021

Qualora venga riscontrato che la ditta concessionaria non utilizzi l'area per gli scopi per cui è stata concessa, sottraendola comunque alla fruizione pubblica, potrà essere disposta la revoca del provvedimento concessorio.

Qualora la ditta concessionaria non intenda usufruire della proroga dovrà darne comunicazione per via telematica all'indirizzo suap@pec.comune.padova.it, utilizzando apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale.

DISPONE

che il Capo Settore Suap ed Attività Economiche dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale comprendente l'eventuale proroga delle singole occupazioni prevista dalle competenti autorità statali con appositi atti normativi adottati in via legislativa o di decretazione d'urgenza e conseguenti atti amministrativi generali di competenza statale e/o regionale, anche in ragione dell'evoluzione delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito istituzionale

Per il Sindaco Sergio Giordani sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del vigente Statuto Comunale, assente il Sindaco,

**il Vice Sindaco
Andrea Micalizzi**